

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri):

PRESIDENTE Pag. 991, 992, 994 e *passim*

ARTIOLI 995, 997, 999 e *passim*

BUCCINI, relatore alla Commissione 991, 993, 995 e *passim*

DEL PACE 996, 1000, 1003 e *passim*

FELICI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 997, 1001, 1010

FERMARIELLO Pag. 995, 996, 998 e *passim*

MARTINO 999

MINGOZZI 995, 1003

PACINI 994, 996, 1000 e *passim*

ROSSI Dante 999, 1002, 1003 e *passim*

ZANON 999, 1000, 1008 e *passim*

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 26 gennaio 1973, numero 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2167) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione 988
989, 990

BUCCINI 988

DEL PACE 989

FELICI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 989

TORTORA 989

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

DEL PACE, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Proroga della legge 26 gennaio 1973, numero 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2167)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Rilevo la particolare urgenza del provvedimento, per il quale la 5^a Commissione ha già espresso parere favorevole, urgenza dovuta con evidenza al fatto che il disegno di legge è legato a precise scadenze stagionali.

In assenza del senatore Cassarino, relatore alla Commissione sul provvedimento, svolgerò io una brevissima relazione.

Il provvedimento in esame tende a prorogare per altri due anni, cioè per il 1974 e il 1975, la legge 26 gennaio 1973, n. 13, la quale rappresenta l'ultima proroga, in ordine di tempo, di una serie di provvedimenti legislativi risalente alla legge 26 febbraio 1952, n. 136. Il disegno di legge in esame rende infatti possibile, per i citati anni 1974 e 1975, la concessione di contributi agli agricoltori i cui agrumeti siano stati sottoposti a fumigazione.

Tali contributi vengono erogati per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, e sono così distinti:

a) un contributo ordinario per le spese di fumigazione, nella misura massima del 25 per cento delle spese medesime;

b) un contributo supplementare nella misura del 50 per cento della spesa complessiva, quando l'intervento sia stato eseguito nei limoneti colpiti da malsecco, negli agrumeti colpiti da avversità atmosferica o patologica, o appartenenti a coltivatori diretti;

c) un contributo del 10 per cento per le spese di irrorazione con il sistema di insetticidi liquidi.

Il provvedimento trova la sua fondamentale giustificazione nel fatto che la cocciniglia degli agrumi rischia di provocare un disastroso impoverimento degli agrumeti, con conseguente deprezzamento del prodotto. Per tutelare la nostra esportazione di agrumi è quindi opportuno condurre una razionale difesa fitosanitaria di tali impianti.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che le provvidenze di cui al provvedimento in esame si riferiscono ad un settore che assumerà dimensioni ed importanza sempre più estese, in rapporto all'attuazione del « Piano agrumicolo nazionale » e agli impegni comunitari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969, che prevede una serie di aiuti a medio termine per favorire il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi.

Ripeto che il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e che la 5^a Commissione ha dato parere favorevole per la sua copertura finanziaria. Esso consta di quattro articoli, di cui il primo fissa i termini della proroga; il secondo i tempi d'impiego della spesa; il terzo limita a 30 milioni annui il contributo di cui all'articolo 2 della legge prorogata; il quarto specifica i termini della copertura finanziaria.

Concludo la mia brevissima relazione invitando i colleghi a dare il loro voto favorevole al provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I. Nessuna osservazione sul fatto che lo Stato intervenga per combattere germi o insetti capaci di danneggiare le nostre coltivazioni, in particolare gli agrumi. Quindi il provvedimento trova favorevoli i senatori socialisti.

Una osservazione però vorremmo farla sull'esistenza di un « Commissariato » *ad hoc* per combattere la cocciniglia degli agrumi. Vero è che la Sicilia è una Regione a statuto speciale, ma se non andiamo errati il

9ª COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Commissariato generale anticoccidico di Catania è stato costituito con legge nazionale, mentre a nostro avviso tutta la competenza sulla materia spetta alla Regione. Limitandoci a questa osservazione, ci dichiariamo comunque favorevoli al provvedimento, in considerazione degli obiettivi che si intendono conseguire.

D E L P A C E . Vorrei innanzitutto associarmi a quanto ha detto il collega Buccini: tutti i problemi di difesa fitosanitaria delle nostre colture ci trovano concordi e siamo convinti, a nostra volta, che gli interventi in materia siano di esclusiva competenza regionale.

Tuttavia vorrei sottolineare che ancora una volta ci troviamo a dovere approvare dei provvedimenti in forte ritardo, dal momento che le provvidenze previste dal disegno di legge in esame si riferiscono al 1974, ormai trascorso e dimenticato, e al 1975, alla cui conclusione mancano meno di due mesi. Gli stanziamenti cui il provvedimento dovrebbe portare il suo contributo sono già avvenuti, e quindi si tratta di procedere in via di sanatoria. Ancora una volta si interviene con ritardo, al di fuori di una qualsiasi previsione organica delle varie esigenze, e si ripetono le situazioni createsi a proposito delle parassitosi del tabacco, nonostante le nostre lunghissime discussioni sull'argomento.

Stando così le cose, non possiamo che dichiararci favorevoli al provvedimento, augurandoci però che tutto il problema dei trattamenti fitosanitari venga impostato una volta per tutte in modo organico.

Un'altra osservazione vorremmo fare sull'entità dei fondi stanziati, che a nostro avviso non consentono un intervento risolutivo dei problemi prospettati.

Sottolineo infine la necessità di affidare la materia alla competenza regionale e non mi dilungo oltre, perchè altrimenti sarebbe necessario parlare della ricerca scientifica nel settore, dell'autorizzazione alla fabbricazione di anticrittogamici per le disinfezioni, e di tante altre cose che sono a monte di questi complessi problemi.

P R E S I D E N T E f. f. relatore alla Commissione. La questione sollevata dal senatore Buccini riguardo alla competenza regionale nel settore in cui si inserisce il provvedimento in esame era presente anche a chi parla, che la condivide perfettamente, e che deve dare atto purtroppo al senatore Del Pace che si tratta di una semplice sanatoria. Tuttavia la questione è relativa agli anni 1974-1975, ed io esprimo l'augurio che ove si ripresentasse il problema — e si ripresenterà puntualmente — per gli anni successivi, si faccia preciso riferimento a due considerazioni: che il Commissariato anticoccidico di Catania va riportato alla sfera di competenza regionale; e che il problema deve essere compreso in una visione più ampia di tutta la problematica che investe l'intero settore della tutela fitosanitaria delle coltivazioni.

T O R T O R A . Scusino i colleghi alcune pregiudiziali. Lo stesso ministro Marcora ha sollevato la questione dell'attività dei vari istituti operanti nel settore agricolo: sono troppi; vi è quindi una contraddizione tra l'attività da essi svolta e il provvedimento al nostro esame. Bisogna procedere a una verifica dei compiti e all'unificazione delle funzioni dei vari enti ed istituti. Secondo me, questo problema va affrontato con urgenza. Direi, al limite, che un problema del genere non presenta neppure aspetti di spesa.

Sono d'accordo, ripeto, con le osservazioni e le critiche fatte dallo stesso Ministro. Bisogna passare però dalle semplici dichiarazioni alle realizzazioni concrete, ciò che consentirebbe sia una riduzione delle spese, sia una maggiore efficacia di funzionamento e di interventi, soprattutto nel settore della ricerca scientifica e della difesa fitosanitaria.

P R E S I D E N T E , f. f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F E L I C I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In linea di massima, prendo atto delle valutazioni degli ono-

revoli senatori su questo argomento. Questo provvedimento rappresenta una saldatura di una vecchia legge: manifestandosi il fenomeno, si cerca di garantire gli opportuni interventi. Che il problema sia di competenza regionale non ci sono dubbi; che sia un argomento da vedere nell'ambito della globalità degli istituti che operano nel settore, non ci sono dubbi. Ma il Governo ha inteso dare risposta alle richieste urgenti e pressanti scaturite dal manifestarsi di un fenomeno che va ad accentuarsi in alcuni periodi. Le cifre indicate dal disegno di legge ripetono una vecchia legge, non comportano aumenti.

Vorrei dire, invece, qualcosa che riguarda il discorso successivo, futuro. Noi eravamo già pronti per definire, a livello parlamentare, la legge di ristrutturazione degli istituti di sperimentazione agraria. Senonchè, in presenza di un provvedimento giusto e fondato, qual è l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica, il disegno di legge di ristrutturazione degli istituti di sperimentazione agraria è stato bloccato, per essere inserito nel contesto della ricerca in senso generale. Debbo dire che quel provvedimento recepiva l'impostazione di ordine globale e moderna del settore attraverso un testo abbastanza articolato, frutto del lavoro di un comitato ristretto.

Il discorso, allo stato attuale, è fermo perchè si è inserito, come ho detto, questo grosso problema della istituzione del Ministero della ricerca scientifica. Posso garantire che il Ministero dell'agricoltura segue la vicenda con particolare attenzione. Il Governo si rivolge ai gruppi politici perchè insieme si contribuisca a sbloccare la situazione e si dia al nostro paese una sperimentazione, anche nel settore agrario, più rispondente alle esigenze.

Ringrazio gli onorevoli senatori, con l'auspicio di poter essere gli uni a fianco degli altri al momento dell'esame in sede parlamentare del grosso problema della sperimentazione.

PRESIDENTE, *j.f. relatore alla Commissione*. Ritengo che la nostra discussione

sia stata abbastanza proficua. Per quanto riguarda il Commissariato autonomo anticoccidico, ritengo che si debba procedere a una ristrutturazione che tenga conto della primaria competenza regionale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, prorogata per il biennio 1972-1973 con legge 26 gennaio 1973, n. 13, è ulteriormente prorogata per il biennio 1974-1975.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 si provvede rispettivamente a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1975.

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaramonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermanni, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Boisari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pelleggrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terraci-

ni, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora.

Siamo in grado di proseguire l'esame del provvedimento quadro sulla caccia grazie soprattutto al lavoro compiuto dalla Sottocommissione in varie sedute, ultima quella di ieri, come ci ha informato il relatore e coordinatore di tale Sottocommissione, senatore Buccini; lavoro svolto con il valido aiuto del professor Leporati, direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Il Governo ha rivolto in particolare la sua attenzione su due punti fondamentali, che riguardano gli articoli 10 e 30, ma non ha ancora deciso il proprio atteggiamento con emendamenti o suggerimenti. Propongo, quindi, di accantonare questi due articoli, continuando invece con l'esame di tutti gli altri articoli che possono, grazie al lavoro compiuto dai colleghi, ottenere la considerazione della Commissione.

Pregherei il relatore, senatore Buccini, di fare una brevissima ricognizione del lavoro già fatto e degli articoli approvati, per avere un quadro chiaro della situazione attuale.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Prima delle ferie estive la nostra Commissione, affrontando il problema della legge quadro sulla caccia ha approvato, in sede deliberante, gli articoli fino al 9, accantonando l'articolo 6.

La nostra Commissione ha sospeso il proprio lavoro sull'articolo 10, relativo soprattutto all'uso di richiami vivi nella caccia al capanno, prendendo atto della presa di posizione del Governo, nettamente contrario all'uso di detti richiami vivi. Anzi, il Governo aveva preannunciato che, ove fosse passato l'articolo proposto dalla Sottocommissione, avrebbe chiesto che il provvedimento fosse rimesso in Assemblea e affidato alla nostra Commissione in sede referente.

A questo punto i lavori furono sospesi, anche perchè erano imminenti le ferie. Abbiamo così avuto occasione di tenere successive riunioni della Sottocommissione per rivedere anche altre cose che avrebbero potuto essere oggetto di esame. La Sottocommissione si è fatta carico di avere un incontro con il Ministro dell'agricoltura, senatore Marcora, per chiarimenti in ordine al citato articolo 10, e con il direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, professor Leporati, per acquisire dei pareri tecnici.

Debbo dire subito, a titolo informativo, che sull'articolo 10, proprio per quanto riguarda l'uso dei richiami vivi, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ha espresso parere negativo. Il Laboratorio sostiene che questo non significa abolire il capannismo, perchè l'abilità del capannista potrà conseguire gli stessi scopi attraverso l'uso di stampi o di richiami meccanici o imitati.

A livello di Sottocommissione, comunque, in attesa che il Governo sciolga la riserva, abbiamo deciso, e quindi proponiamo anche alla Commissione, di sospendere l'esame dell'articolo 10, con la speranza che il Governo quanto prima ci voglia far conoscere il suo definitivo punto di vista sull'argomento, e di riprendere, invece, l'esame degli altri articoli sui quali la stessa Sottocommissione si è soffermata, rielaborandoli.

In particolare, siamo in condizione, ad esempio, di affrontare l'articolo 6, lasciato in sospeso, pur essendo — ripeto — l'articolo completo fino all'articolo 9. Quindi, proporrei alla Commissione di riprendere l'articolo 6, passando poi a quelli successivi al 10.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la Commissione sia dettagliatamente informata. Possiamo procedere allora in tal senso. Mi viene fatto osservare che parte dell'articolo 6 noi l'abbiamo già approvata. Però, nel contesto delle proposte del relatore, non avendo approvato l'intero articolo, c'è spazio e margine per eventuali correttivi allo stesso testo che abbiamo in precedenza approvato.

Quindi passiamo all'esame dell'articolo 6, del quale do nuovamente lettura:

TITOLO II

SPECIE CACCIABILI - PERIODI DI CACCIA CONTROLLO DELLA FAUNA

Art. 6.

(Elenco delle specie cacciabili -
Periodi di caccia)

E vietato, ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili appartenenti alla fauna selvatica.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 16 agosto fino al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- calandro (*Anthus campestris*);
- pispola (*Anthus pratensis*);
- prispolone (*Anthus trivialis*);

2) specie cacciabili dal 16 agosto fino al 19 marzo:

- passero (*Passer Italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);
- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*);

3) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre all'ultima domenica di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- folaga (*Fulica atra*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);

4) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 19 marzo:

- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- piviere dorato (*Charadrius aprica-*
rius);
- beccaccino (*Capella gallinago*);
- croccolone (*Capella media*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima reale (*Limosa limosa*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);
- pettegola (*Tringa totanus*);
- totano moro (*Tringa arhythropus*);

5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

- cinghiale (*Sus scrofa*);
- faina (*Martes foina*);
- puzzola (*Putorius putorius*);
- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuni-*
culus);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- lepre sarda (*Lepus capensis*);
- lepre bianca (*Lepus timidus*);
- camoscio (*Rupicapra rupicapra ru-*
picapra);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
- daino (*Dama dama*);

uccelli:

- pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- francolino di monte (*Tetrastes bo-*
nasia);
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
- coturnice (*Alectoris graeca*);
- pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- tortora dal collare (*Streptopelia de-*
caocto);

- merlo (*Turdus merula*);
- verdone (*Chloris chloris*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 19 marzo:

- cappellaccia (*Galerida cristata*);
- tottavilla (*Lullula arborea*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);
- cormorano o marangone (*Phalacro-*
corax carbo);
- nitticora (*Nycticorax nycticorax*).

Le variazioni in aumento delle specie cacciabili possono essere disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere della Commissione, di cui all'articolo 2, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il Governo, sentita la Commissione, di cui all'articolo 2, promuove iniziative per il coordinamento del calendario venatorio su aree internazionali omogenee per le specie di selvaggina migratoria.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Debbo dire che la iniziale dizione del primo comma dell'articolo 6, (« È vietato ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli — i rettili no, perchè sono stati esclusi — appartenenti alla fauna selvatica » nazionale) era sembrata una forma troppo assoluta, che praticamente poteva mettere in pericolo gli allevamenti a scopo alimentare o a scopo di ripopolamento del nostro paese.

Allora, prima delle ferie, vi ricorderete, furono proposti degli emendamenti. A seguito del colloquio e del contatto con il professor Leporati, la Sottocommissione propone, per sciogliere questo nodo, un comma aggiuntivo, da inserire dopo gli elenchi. Quanto al primo comma dell'articolo 6, esso va formulato come segue: « È vieta-

to, ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia e per i periodi sotto specificati ». Seguono poi gli elenchi, dei quali — debbo dire — ieri sera lo stesso professor Leporati ha ancora una volta ribadito la fondatezza tecnica, tenendo conto soprattutto del periodo di maturazione della selvaggina previsto negli elenchi stessi, che sarebbe un ottimo tentativo, sempre sul piano tecnico, per uniformare il calendario in tutte le Regioni italiane.

Quindi, dopo questi elenchi, e prima degli ultimi due capoversi dell'articolo 6, la Sottocommissione propone il seguente emendamento aggiuntivo: « È fatta inoltre eccezione per le specie di ungulati, galliformi, anatidi e lepri allevati a scopo alimentare e di ripopolamento, secondo norme che saranno emanate dalle Regioni ».

Si è detto, su proposta dello stesso direttore del Laboratorio, che è bene specificare le specie che attualmente ed usualmente sono oggetto di allevamento. Fra gli ungulati, è compreso il cinghiale, ma può farsi riferimento anche al daino. I galliformi rappresentano una varietà molto vasta e fra essi si intende il fagiano, ma il professor Leporati osserva che ci si può includere anche la quaglia. Gli anatidi li conosciamo tutti quanti. Le lepri anche possono essere oggetto di allevamento.

Per cui, si propone di specificare gli animali che sono oggetto di allevamento, sempre però a fine alimentare e di ripopolamento. Quindi, quel primo comma non sarebbe applicabile non soltanto per le specie che abbiamo visto, ma anche per quelle, ripeto, degli ungulati, dei galliformi, degli anatidi e delle lepri, allevati a scopo alimentare e di ripopolamento — e in questo caso l'allevamento ha un fine specifico — secondo norme che saranno emanate dalle Regioni.

Per il resto, l'articolato dovrebbe, secondo il suggerimento della Sottocommissione, essere approvato così com'è.

Vedo che vi sono anche due emendamenti dei senatori Balbo e Mazzoli, che dovranno essere esaminati, ma vorrei fare notare ai commissari questa aggiunta, proprio per risolvere i problemi che giustamente furono affrontati nelle riunioni precedenti le ferie.

P R E S I D E N T E . Sì, in effetti, ci sono due emendamenti, dei quali do lettura.

Emendamento Balbo: sostituire al secondo comma le parole « È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia » con le seguenti: « È fatta eccezione per le seguenti specie oggetto di uccisione, cattura, detenzione o commercio ».

Per quanto riguarda questo emendamento, esso decade, poichè il senatore Balbo è assente.

Do ora lettura degli emendamenti proposti, all'articolo 6, dal senatore Mazzoli:

Sostituire il primo comma con il seguente testo: « È vietato ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi appartenenti alla fauna selvatica italiana ».

Al capoverso 5 (specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre) sopprimere l'alinea: « — Muflone (*Ovis musimon*) ».

Dopo il capoverso 6 aggiungere il seguente capoverso: « 7) le specie del genere rana si possono sempre catturare, fatta eccezione che nei periodi della riproduzione. La cattura è invece proibita nei territori montani sopra gli ottocento metri e può essere consentita dalla Regione con apposito regolamento e calendario ».

Al penultimo comma, dopo le parole « Le variazioni in aumento », aggiungere le altre: « o in diminuzione ».

Se ben ricordo, però, questi emendamenti del senatore Mazzoli sono stati già discussi nelle sedute passate.

P A C I N I . Vorrei solo una precisazione, anche perchè i miei appunti non sono molto esatti. Per quanto riguarda il muflone, mi pareva che inizialmente si fosse

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

detto di toglierlo e invece siamo entrati nell'ordine di idee di includerlo?

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. C'è infatti l'emendamento **Mazzoli** tendente a sopprimere dall'elenco il muflone.

P R E S I D E N T E. Ed era stato accolto. Poi, nella Sottocommissione, il problema è un po' riemerso con riferimento ad alcune situazioni.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Si è fatto il discorso, signor Presidente, come ci ha riferito ieri il professor Leporati, che ci sono zone in cui il muflone cresce anche oltre la sopportabilità ambientale. Comunque, siccome vi è la valvola rappresentata dall'articolo 7 (o comunque anche nell'ambito dell'articolo 6), le Regioni, come vedremo poi quando si discuterà sul calendario che esse debbono fare, possono emanare propri calendari. Nulla impedisce loro poi di poter vietare la caccia a determinate specie, o appartenenti alle singole specie, in considerazione della consistenza faunistica locale.

Per questo il professor Leporati era del parere che il muflone può stare benissimo in questo elenco, tanto più che simili elenchi devono passare al vaglio delle competenti autorità regionali.

P R E S I D E N T E. Comunque il problema non si pone perchè la Commissione ha già approvato l'esclusione del muflone dall'elenco in esame.

A R T I O L I. Vorrei fare una osservazione che scaturisce dalla discussione svoltasi ieri in Sottocommissione, relativa alla durata del calendario venatorio. L'articolo 6 fissa il limite ultimo di tale calendario al 19 marzo; il professor Leporati sosteneva che mentre è opportuno essere rigidi sulla data di apertura della caccia, nulla impedisce di lasciare il termine di chiusura al 31 marzo, così come era una volta. Io anche condivido tale osservazione, per cui laddove si stabilisce che il termine ultimo per pote-

re esercitare la caccia è il 19 marzo, si dovrebbe invece dire: 31 marzo.

Inoltre in sede di Sottocommissione si era parlato di spostare dall'elenco 2) all'elenco 1) la calandra, la pispola e il prispolone, ma su di questo c'è il parere contrario del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna. Io mi limito a riferire come stanno le cose.

M I N G O Z Z I. A tale proposito devo ricordare che tale decisione è stata già presa dalla Commissione: lo spostamento è avvenuto. Comunque bisogna tener presente che si è deliberato di spostare la calandra, la pispola e il prispolone al punto 1), sulla base di un criterio restrittivo che dovrebbe essere condiviso da tutti. Infatti mentre per gli animali inseriti nell'elenco numero 2) la caccia è aperta fino al 19, o meglio fino al 31 marzo, quelli inseriti nell'elenco numero 1) si possono cacciare soltanto fino al 31 dicembre.

F E R M A R I E L L O. Vorrei un chiarimento, dal momento che non ho partecipato ai lavori della Sottocommissione. Si era posto il problema, in sede di trattazione dell'articolo 6, di tentare, con l'aiuto illuminante del professor Leporati, una aggregazione più sintetica delle specie della selvaggina, oggi divise in sei gruppi. Non so se è stato possibile raggiungere un accordo, se il Laboratorio di zoologia ha dato un suo parere in proposito, al fine di giungere ad una più sintetica ripartizione delle specie.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Per rispondere al senatore Fermariello dirò che il problema è stato sottoposto all'esame del professor Leporati, il quale ha dichiarato che sul piano tecnico, tenuto conto delle situazioni che possono anche presentarsi diverse da regione a regione, i calendari così come sono stati proposti in relazione alle singole specie si devono considerare corretti. I problemi che sorgono sono problemi di educazione e di vigilanza.

Ora, poichè noi partiamo dall'augurarci fermamente che si possa instaurare un diverso comportamento, una nuova educazione

9ª COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

in chi esercita la caccia, c'è da sperare che col passar del tempo tale sistema di apertura diversificata della caccia possa divenire parte integrante del patrimonio etico del cacciatore. Per il momento il professor Leporati suggerisce di non cambiare niente.

Per quanto riguarda la proposta tendente a spostare il termine della chiusura del calendario dal 19 al 31 marzo, il relatore la condivide e la fa sua. Riconferma inoltre la opportunità della decisione presa, di spostare all'elenco numero 1) la calandra, la pispola e il prispolone, trattandosi di un provvedimento di carattere restrittivo, sempre apprezzabile in questo settore.

F E R M A R I E L L O . Se non vado errato si era pensato di eliminare il verdone dal punto 5).

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Abbiamo ritenuto che la cosa non fosse di grande importanza, considerando che in sede regionale esiste una certa ampiezza di azione in proposito.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che anche l'emendamento presentato dal senatore Balbo all'articolo 6 possa considerarsi assorbito dalle modifiche intervenute.

F E R M A R I E L L O . Chiedo scusa se posso sembrare un po' pignolo. Ma credo che nel corso di una precedente seduta, parlando delle anatre, siamo stati un po' troppo frettolosi. Vorrei sapere se si è chiesto al professor Leporati cosa ne pensava dell'unificazione del punto 4) con il punto 2). Rinviare il termine di chiusura del calendario venatorio al 31 marzo rende più possibile la caccia alle anatre, però non bisogna dimenticare l'inizio naturale del periodo favorevole alla caccia a questo volatile. Mi permetterei di sottoporre l'opportunità di unificare il punto 2) con il punto 4), dal momento che dal punto 2) sono state eliminate le tre specie di animali che vanno tutelate.

In effetti cosa resta? La ghiandaia, la gazza e la cornacchia, che non interessano. Vorrei evitare che si commettesse una imprecisione dal punto di vista tecnico, perchè già rinviare al 31 marzo la possibilità di cacciare

queste specie rende possibili alcune cose. Infatti, alcune di queste specie sono primaverili. In merito al punto 4), la data proposta del 31 settembre mi sembra inoltrata, bisognerebbe anticipare.

P A C I N I . Il professor Leporati non era d'accordo sull'anticipo. Bisogna, quindi, lasciare l'apertura come previsto al punto 4).

F E R M A R I E L L O . In campo internazionale la data di apertura è il 31 agosto. Noi, invece, abbiamo fissato l'apertura al 16 agosto. All'interno di queste date, poichè abbiamo suddiviso in sei scaglioni la possibilità venatoria sulle stirpi, c'è al punto 4) un dubbio che mi viene, perchè si tratta di selvaggina il cui passo è ben precedente, specialmente in alcune regioni.

P R E S I D E N T E . In verità su questo punto non è stato proposto alcun emendamento.

F E R M A R I E L L O . Non insisto. Ho soltanto posto un problema oggettivo.

D E L P A C E . Il professor Leporati ha continuato a ripetere che queste proposte sono valide perchè sono garantite tutte le presenze, però se dovessimo tener conto di tutte queste sfumature credo che non arriveremo mai a una conclusione.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Passiamo agli emendamenti proposti all'articolo 6, che, non facendosi osservazioni, verrà posto ai voti per parti separate.

Il senatore Buccini, relatore, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, la parola « rettili ».

Con questa soppressione e qualche ulteriore modifica formale, il testo da lui proposto risulta così formulato: « È vietato, ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana ».

Non essendoci osservazioni, metto ai voti l'emendamento Buccini.

(È approvato).

Metto adesso ai voti il capoverso introduttivo del secondo comma dell'articolo 6, quale risulta dal testo della Sottocommissione

(*E approvato*).

Il senatore Buccini, relatore, che si richiama alle valutazioni del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, ha presentato un emendamento tendente a modificare, nei punti 2, 4 e 6 — secondo comma dell'articolo 6 — il termine del 19 marzo con il riferimento al 31 marzo, quale termine finale della caccia.

Non essendoci osservazioni, metto ai voti l'emendamento Buccini.

(*E approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

All'articolo 6 è stato poi presentato un emendamento da parte del senatore Buccini, relatore, a nome della Sottocommissione. Ne do lettura:

Prima del penultimo comma inserire il seguente: « È fatta inoltre eccezione per le specie di ungulati, lepri, galliformi e anatidi allevati a scopo alimentare e di ripopolamento, secondo le norme che saranno emanate dalle Regioni ».

ARTIOLI. Scusate, « secondo le norme che saranno emanate dalle Regioni » mi sembra un po' generico. Si dovrebbe dire: « secondo specifiche norme emanate dalle Regioni ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Anche il relatore è d'accordo su questa precisazione.

FELICI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Con questa modifica metto ai voti l'emendamento aggiun-

tivo prima del penultimo comma dell'articolo 6, presentato dal senatore Buccini, relatore, a nome della Sottocommissione.

(*E approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

Accantonato allora l'articolo 10, passiamo all'articolo 11, del quale do lettura:

Art. 11.

(*Gestione sociale del territorio*)

Le Regioni, allo scopo di assicurare la intensiva produzione ed irradiazione di selvaggina, di organizzare gli *habitat* per la sosta della selvaggina anche migratoria e per l'esercizio della caccia, possono autorizzare, nell'ambito di norme vincolanti, le associazioni venatorie riconosciute unitamente ai proprietari e conduttori di fondi, a gestire, sempre in regime di caccia controllata, determinati territori a dimensione comunale, intercomunale, provinciale ed interprovinciale a condizione che possano partecipare tutti i cacciatori abitanti nei suddetti territori ed i proprietari e conduttori dei fondi, ivi ricadenti.

I territori vincolati per le oasi di protezione, per le zone di ripopolamento e cattura, di cui all'articolo 9, e quelli, di cui al presente articolo, non possono superare, nell'insieme, il terzo del territorio provinciale utile alla caccia.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Balbo tendente a sostituire le parole « le associazioni venatorie riconosciute unitamente ai proprietari e conduttori dei fondi » con le altre: « un ente composto dai rappresentanti delle associazioni agricole nazionali riconosciute e dalle associazioni protezionistiche con la presenza, in via meramente consultiva, di un rappresentante dell'associazione venatoria numericamente più rappresentativa ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Non so se i colleghi desiderano che io esprima un parere.

F E R M A R I E L L O. Visto che qui rimandiamo la discussione sugli articoli 2 e 10, in attesa della risposta del Governo, e visto che l'articolo 11 è fortemente collegato all'articolo 30, concernente le bandite e le riserve, letti tutti gli emendamenti presentati, proporrei di accantonarlo e di affrontarlo insieme con l'articolo 30.

La cosa è intimamente collegata, ed è difficile discutere adesso di organizzare il territorio in un certo modo, quando lo stesso discorso lo dovremo riprendere poi all'articolo 30.

Se fossimo rimasti al livello delle intese raggiunte nella Sottocommissione, d'accordo, ma visto che c'è un emendamento sull'articolo 30 che ripropone un discorso sul territorio, come facciamo a discutere l'articolo 11 senza il 30? Allora, o anticipiamo il dibattito sul 30 in questa sede, e così stabiliamo un nesso, o rinviemo l'articolo 11 a quando affronteremo il 30.

P R E S I D E N T E. Abbiamo già detto che sull'articolo 30 attendiamo l'avviso che vorrà esprimere il Governo.

F E R M A R I E L L O. Ma il Governo deve esprimersi sul 2 e sul 10.

P R E S I D E N T E. Anche sull'articolo 30. Comunque, mi pare che abbia un fondamento il collegamento tra gli articoli 11 e 30, sul territorio.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. La connessione è evidente. Quindi il discorso bisogna che sia completo. Anche io concordo sulla proposta di accantonamento avanzata dal senatore Fermariello.

P R E S I D E N T E. Allora accantoniamo l'articolo 11 per le motivazioni condivise dal relatore Buccini.

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Zona delle Alpi)

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, che comprende la caratteristica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

Le Regioni interessate debbono emanare leggi particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia nel contesto delle tradizioni locali.

Le Regioni, nei cui territori sono compresi quelli alpini, incluse le Regioni e le Province a statuto speciale, determinano, di intesa fra di loro, i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la Sottocommissione, noi abbiamo riesaminato l'articolo 12, raccogliendo preoccupazioni che ci vengono dall'esperienza, secondo la quale la zona delle Alpi viene estesa troppo. Infatti, c'è qualche Regione che addirittura la fa quasi confinare con il mare. La nostra preoccupazione era di individuare meglio il territorio alpino. La Sottocommissione propone quindi il seguente emendamento, tendente a sostituire nel primo comma, alle parole « che comprende la caratteristica flora e fauna alpina », le altre: « individuabile nella consistenza della tipica flora e fauna alpina ».

Abbiamo voluto, cioè, introdurre due concetti: la consistenza della flora e della fauna, oltre alla sua tipicità. Non mi pare che vi siano altri emendamenti al primo comma.

P R E S I D E N T E. C'è qualcuno che vuole intervenire sull'emendamento proposto dalla Sottocommissione e illustrato dal relatore? Credo che il senatore Buccini ne abbia dato anche la più ampia motivazione, dato che dobbiamo circoscrivere la zona delle Alpi come tale, affinché non vi siano inclusioni di zone che con le Alpi nulla hanno a che fare.

Metto allora ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 12 presentato dal-

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

la Sottocommissione, tendente a sostituire alle parole « che comprende la caratteristica flora e fauna alpina », le altre: « individuabile nella consistenza della tipica flora e fauna alpina ».

(È approvato).

Sul secondo comma, vorrei io proporre una correzione formale tendente a sostituire la parola « leggi » con l'altra « norme ». Il relatore è d'accordo?

ARTIOLI. Sempre come correzione formale, propongo di sostituire le parole « debbono emanare » con l'altra « emaneranno ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

Alla fine del secondo comma dell'articolo 12, la Sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « nel contesto delle tradizioni locali », le altre: « sulla base dei criteri di cui al precedente comma ».

ARTIOLI. È un rafforzativo.

PRESIDENTE. C'è qualcuno che vuole intervenire su questo emendamento? Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 12, dopo le parole « nel contesto delle tradizioni locali », le altre: « sulla base dei criteri di cui al precedente comma ».

(È approvato).

Ancora all'articolo 12 c'è un emendamento dei senatori Martino, Zavattini, Artioli ed altri tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente capoverso: « Nella zona delle Alpi e in tutto il territorio nazionale la caccia agli ungulati è ammessa soltanto con munizioni a palla ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei far notare ai presentatori di questo emendamento aggiuntivo che noi proponiamo, fra i divieti, l'uso delle munizioni spez-

zate contro gli ungulati. Semmai, andrebbe più opportunamente considerato in relazione all'articolo 14, che concerne specificamente i divieti.

MARTINO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo. C'è poi un emendamento del senatore Zanon tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole: « incluse le Regioni e le Province a statuto speciale ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda questo emendamento, circa la determinazione dei confini della zona faunistica delle Alpi, credo che lo stesso senatore Zanon ne possa dare lui stesso una giustificazione.

ZANON. Queste Regioni hanno assoluta competenza primaria in materia. Evidentemente non possiamo restringere tali competenze.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei fare osservare che il terzo comma riguarda una norma programmatica, non prelettiva, poichè propone che le Province a statuto speciale dove ricadono i territori alpini, d'intesa fra di esse, determinino i confini della zona faunistica. Ora, poichè sappiamo che le zone alte sono comprese anche nel territorio delle Regioni a statuto speciale, è necessario che ci sia una intesa fra tali Regioni e le altre Province.

Si tratta di una norma soltanto programmatica, che non entra nel merito delle singole attribuzioni di poteri, diretta ad invitare le Regioni a venire a precisi accordi per quanto riguarda la definizione delle zone faunistiche, laddove ricade il territorio alpino, senza che questo intacchi le rispettive competenze primarie.

ROSSI DANTE. Credo che il contenuto del terzo comma dell'articolo in esame non giustifichi le preoccupazioni manifestate dal collega Zanon. Esso non dimi-

9ª COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

nuisce i poteri acquisiti dalle Regioni a statuto speciale, caso mai li allarga, in quanto permette ad esse di intervenire a fissare quei confini non solo nell'ambito del territorio di diretta competenza, ma anche in riferimento ad una dimensione territoriale molto più ampia, quella alpina, che travalica il limite delle rispettive zone di influenza.

ZANON. Potrei essere d'accordo se si facesse in modo di stabilire, senza ombra di dubbio, che questa è l'interpretazione da dare alla norma in esame. In alternativa proporrei che si aggiungesse al terzo comma la seguente frase: « ... senza alcuna limitazione delle proprie competenze primarie ».

PRESIDENTE. Credo che si tratti di un pleonasma in quanto le competenze primarie non possono essere intaccate dalla nostra legge.

ZANON. Faccio presente alla Commissione che ci troviamo di fronte ad una legge ordinaria, la quale può subire modificazioni con un'altra legge ordinaria pura e semplice.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare inoltre che il problema è meno sentito per Regioni come il Trentino-Alto Adige, il cui territorio presenta una certa uniformità, ma esistono Regioni, come il Friuli-Venezia Giulia, che comprendono una parte di territorio montano ma anche una parte pianeggiante che giunge fino al mare. In questi casi, a maggior ragione si pone l'esigenza di una intesa con le Regioni confinanti. Comunque, rimane chiaro che le intese con le altre Regioni non intaccano i poteri precipui di ognuna di esse.

DEL PACE. Richiamandomi allo spirito che ha informato le parole pronunciate ora dal Presidente, vorrei pregare il senatore Zanon di ritirare il suo emendamento.

Mi sembra chiaro che l'affermazione di un principio di collaborazione non può in nessun modo intaccare le attribuzioni delle Re-

gioni, che sono di carattere costituzionale. Sono pienamente d'accordo sul fatto che le autonomie devono essere salvaguardate assolutamente, ma non vedo nessun pericolo per esse nel fatto che noi formuliamo una proposta legislativa alla quale ci auguriamo che tutte le Regioni si adeguino.

D'altra parte, se noi ammettiamo una deroga alla legge-quadro anche per due sole Province, rischiamo di pregiudicare la possibilità di attuare un regime uniforme e credibile su tutto il territorio nazionale.

PACINI. Sono d'accordo sulla tesi sostenuta nel corso della discussione, cioè che noi non veniamo a ledere in alcuna misura né a limitare i poteri e le competenze attribuite dalla legge alle Regioni a statuto speciale. Mi pare che noi ne aumentiamo i poteri.

Tuttava, per venire incontro alle preoccupazioni del collega Zanon, penso che il problema potrebbe essere risolto definitivamente formulando il testo del terzo comma in esame come segue: « Le Regioni, nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse ».

In questo modo si crea un rapporto diverso che elimina senza ombra di dubbio il pericolo di cui si preoccupava il senatore Zanon.

ZANON. Sarei d'accordo con la formulazione del terzo comma proposta dal collega Pacini, perchè mette in risalto quelle che sono le competenze diverse delle Regioni e Province a statuto speciale. Condivido anche quanto ha detto il collega di parte comunista, cioè che non sussiste una limitazione di poteri, bensì si tratta soltanto di una collaborazione, di un accordo stabilito nell'interesse della regolamentazione unitaria della materia.

Tuttavia non posso accogliere il suggerimento del collega Del Pace di ritirare l'emendamento.

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Teniamo presente che in tanto conto è stata tenuta l'autonomia delle Regioni a statuto speciale, che recentemente è stato riconosciuto loro anche il diritto di avere rapporti diretti con la Comunità europea: questo va al di là di una regolamentazione interna. Si tratta di una materia che ci è stata attribuita come assoluta competenza primaria. Non potrei derogare su questo senza entrare in conflitto con i nostri interessi e con le direttive che qui devo rappresentare.

Ritengo quindi che la proposta Pacini mi venga incontro, anche perchè non compromette quelle che potranno essere le successive eventuali osservazioni.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla nuova formulazione del terzo comma dell'articolo in esame, proposta dal senatore Pacini.

F E L I C I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo si dichiara favorevole alla proposta Pacini.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pacini, cui si sono dichiarati favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo.

(È approvato).

A R T I O L I. Solo per fatto formale. Al secondo comma dell'articolo 12 si dice: « Le Regioni interessate debbono emanare leggi particolari ... ». Propongo che si dica: « Le Regioni interessate emaneranno norme ... ».

P R E S I D E N T E. Allora il senatore Artioli presenta un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 12, le parole: « ... debbono emanare leggi » con le parole: « ... emaneranno norme ».

Non essendovi osservazioni, metto ai voti l'emendamento Artioli.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 12, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 13.

(*Calendario*)

Le Regioni pubblicano, entro il 1° giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, determinando le specie cacciabili, le date iniziali e finali dell'esercizio venatorio entro quelle previste nell'articolo 6 ed il numero dei capi da abbattere.

La caccia è consentita da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Questa formulazione è sembrata alla Sottocommissione troppo vincolante per le Regioni. Ed ecco, quindi, che si propone questo nuovo testo del primo comma:

« Le Regioni pubblicano, entro il 1° giugno, il calendario relativo all'intera annata venatoria, indicando, tra l'altro, nell'ambito e in riferimento agli articoli 6 e 7, le specie cacciabili, le date iniziali e finali dell'esercizio venatorio e il numero dei capi da abbattere ».

Il secondo comma resterebbe quello che è, così come il terzo.

P R E S I D E N T E. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Balbo. Ne do lettura:

Al secondo comma, dopo le parole « il tramonto », aggiungere le seguenti: « nei terreni destinati a coltivazione intensiva, tranne espresso e preventivo consenso dell'utente del fondo agricolo e che pertanto si presume dissenziente, è vietata la caccia sino alle ore 10 e dopo le ore 16 ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo in quanto sui terreni destinati a coltivazione intensiva non si caccia per niente. Quindi la questione non si pone.

P R E S I D E N T E. Non essendoci altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento Balbo.

(Non è approvato).

9ª COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Sempre all'articolo 13 è stato proposto un altro emendamento da parte del senatore Zugno. Ne do lettura:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 15 febbraio al 31 marzo le Regioni possono regolamentare diversamente l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, secondo gli usi, consuetudini e tradizioni locali ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Su questo punto ci siamo soffermati abbondantemente ieri sera e la Sottocommissione ha espresso parere negativo.

P R E S I D E N T E. Non essendoci altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento Zugno.

(Non è approvato).

All'articolo 13 è stato, infine, presentato un emendamento da parte del senatore Mazzi. Ne do lettura:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le giornate di caccia settimanali non possono essere consecutive e superiori a due ».

P A C I N I. Avevo presentato anch'io un emendamento all'articolo 13, sul quale abbiamo discusso ieri sera, in Sottocommissione. Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, ritiro il mio emendamento. La seconda parte del mio emendamento, invece, era articolata in maniera diversa da quello presentato dal senatore Zugno. Noi diciamo che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e concordo sul numero di tre e non di due.

Però, siccome la diversità degli usi, delle consuetudini e anche dei passi, specialmente per la migratoria, è notevole, se si tiene conto di quello che può essere il passo nel Sud o nel Nord, si proponeva che le Regioni potessero modificare questa nostra interpretazione, cercando, eventualmente, di concentrare le giornate disponibili in periodi più qualificati, per quanto riguarda special-

mente i passi per la caccia migratoria. Tenendo conto che, in effetti, le diversità che ci sono fra regione e regione sono notevoli, non si può pensare che le tre giornate in Piemonte siano identiche a quelle in Sicilia o in Calabria.

Quindi, dando questa facoltà alle Regioni, si poteva cercare di organizzare il calendario delle giornate cacciabili secondo quelle che sono le consuetudini locali.

Questo desideravo fare presente ai colleghi, perchè ci si rendesse conto dello spirito con il quale era stato presentato l'emendamento, per vedere cioè se c'era una convergenza su questo tipo di emendamento e cercare in qualche maniera di lasciare maggiore facoltà alle Regioni di stabilire le giornate di caccia.

R O S S I D A N T E. Io avevo inteso, non so se in modo esatto e felice, che l'interpretazione di questo emendamento non fosse quella di raggruppare in un determinato periodo la disponibilità di tempo di caccia per i cacciatori, ma concedere, in un certo senso, alle Regioni la possibilità di uscire da questa norma restrittiva dei tre giorni per dire che in un periodo di passo, i tre giorni diventano sette. Se l'interpretazione invece è quella di raggruppare, potrebbe in un certo senso non cambiarsi niente ai fini del tempo utilizzabile per i cacciatori.

Però, sollevo un problema, facilmente intuibile per uno che conosca la caccia: ammessa la possibilità di concentrare in una settimana, se poi si chiude il periodo consumato in quella settimana o nei successivi quindici giorni, si crea evidentemente uno sconquasso nell'ambito del cacciatore.

Faccio l'esempio della Toscana, dove, grosso modo, la metà sono patiti del passo, ma l'altra metà, durante il periodo del passo, vogliono andare a utilizzare le tre giornate a cercare il fagiano o la beccaccia o la lepore. Quindi, ammesso che fosse tecnicamente possibile, senza spostare il « monte-tempo » di utilizzazione della caccia, questo creerebbe una disputa terribile, contrasti insanabili nell'ambito dei cacciatori. Per cui, sotto questo profilo, mi sembra che sia veramente inopportuno insistere su questo emendamento.

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

DEL PACE. Desidero fare un'osservazione. Il passo dei migratori non è determinato da tempi fissi per tutti gli anni e per tutte le stagioni, ma varia da stagione a stagione, a seconda dell'andamento climatico ed altro. Accettare un emendamento del genere cosa vorrebbe dire? Non dare più la certezza del calendario venatorio, che è fine specifico dell'articolo in discussione. Perché le Regioni, per attuare una simile impostazione, dovrebbero fare un calendario e poi, tenendo conto dell'andamento stagionale — c'è il passo di un certo tipo di selvaggina — aprire e concedere altre quattro giornate. E allora, ogni dieci giorni, dovrebbe esserci una variante nel calendario venatorio di questa o quella provincia, di questa o quell'altra zona. Quindi, nessuno saprebbe più dove, quando e come andare a caccia. E credo che questo noi non lo vogliamo.

L'unica soluzione per venire veramente incontro ad una situazione del genere è che le Regioni dicano: le tre giornate di caccia sono a libera scelta del cacciatore. E allora si verificherà che il cacciatore andrà quando gli conviene, in quelle tre giornate in cui passano gli animali. Quindi, al di là di questo, è difficile tenere conto di una cosa del genere, altrimenti togliamo ogni possibilità di calendari venatori che diano garanzie di poter andare a caccia. Credo che di questo noi dovremo tenere conto.

PACINI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento, perchè concordo su queste tesi. Ma se fosse possibile, vorrei proporre un altro da aggiungere all'ultimo comma, che ho abbozzato e che può essere rielaborato. E cioè: « Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, lasciando la libera scelta delle giornate al cacciatore ».

PRESIDENTE. Posso concordare, come dire, sullo spirito, ma più che del cacciatore, perchè non inserire qui la regolamentazione della Regione? Sono convinto di una cosa dalle spiegazioni date: che evidentemente nelle Regioni ci sono situazioni diverse quando si fa riferimento a usi e co-

stumi. Non possiamo lasciare uno spiraglio alle Regioni in tal senso?

DEL PACE. Questo è il senso. Il soggetto devono essere le Regioni.

FERMARIOLO. Le Regioni pubblicano il calendario, il quale è così concepito.

PRESIDENTE. Quell'emendamento il senatore Pacini lo ritira, però egli dice: ci sono delle situazioni sulle quali o i cacciatori o le Regioni debbono intervenire. Quindi, mi permettevo, senatore Pacini, di cercare una formulazione possibile.

ROSSIDANTE. A questo proposito vorrei fare una precisazione. Prendo l'esempio della Toscana, dove si va a caccia cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Siccome, in base alla norma regionale, non si può andare a caccia più di tre giorni alla settimana, è chiaro che, nell'ambito della disposizione regionale, il cacciatore di fatto ha la libera scelta, cioè sceglie i tre giorni sui cinque possibili. Quindi, si fa salva la normativa della Regione e, in un certo senso, si concilia con il diritto di scelta del cacciatore.

Dico, però, a titolo del tutto personale, che questa esperienza toscana pone già dei ripensamenti notevoli agli stessi cacciatori. Lasciare uno spazio così ampio di scelta, perchè? Perchè coinvolge un problema che è sentito particolarmente dai cacciatori toscani, che rende molto problematico, se non impossibile, il criterio della vigilanza sulla caccia, perchè più i tempi si allungano, più difficile diventa la vigilanza. Ma questo, ripeto, è un fatto di maturazione. Comunque, si possono conciliare esperienze che debbono essere maturate a livello delle Regioni.

MINGOZZI. In primo luogo, un'osservazione. Nella prima parte dell'articolo, quando si parla del calendario, e si dice: « Le Regioni pubblicano entro il 1° giugno il calendario .. », era stato convenuto di specificare « regionale ». Sarà implicito, però è opportuno, a mio avviso, dirlo espres-

9ª COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

samente, anche perchè abbiamo ribadito in più occasioni che vogliamo anche risolvere il problema dei calendari provinciali. Lo spirito della legge vuole che almeno il calendario sia regionale e, quindi, valga per tutto il territorio della Regione.

Per quanto riguarda, invece, la questione in discussione, in fondo, qual è la preoccupazione che emerge dall'emendamento del senatore Zugno, ripreso anche dal collega Pacini? Che le Regioni possano emanare il calendario e, pur parlando di tre giornate, queste siano fisse. In questo modo i cacciatori non vedrebbero risolto il loro problema. Se però diamo la possibilità alle Regioni di stabilire queste tre giornate anche a scelta del cacciatore, l'argomento sarebbe chiuso, e cadrebbero anche le preoccupazioni sorte in merito. Fra l'altro già molte Regioni si orientano verso la libera scelta.

A R T I O L I . Sono del parere che il problema dovrebbe essere affrontato non nell'ultimo comma, bensì nel primo, apportando la seguente aggiunta: « L'utilizzo da parte dei cacciatori delle giornate settimanali di caccia, che non possono essere superiori a tre ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pacini ha presentato il seguente testo:

« Le Regioni possono consentire al cacciatore, nello spirito delle presenti norme, la libera scelta delle tre giornate, secondo usi, consuetudini e tradizioni locali ».

A R T I O L I . Niente da ridire sullo spirito del testo; però andrebbe ancorato all'articolo 1, dove si parla di calendario.

P R E S I D E N T E . Il problema, adesso, è se recepirlo o meno. La collocazione è un problema di coordinamento.

F E R M A R I E L L O . Desidero dichiarare che sono pienamente d'accordo con quanto detto dal relatore Buccini all'inizio, in quanto sull'articolo in discussione ci sia-

mo intrattenuti a lungo in sede di Sottocommissione. Allorchè si è posto il problema di indicare nel primo comma le specie cacciabili, le date iniziale e finale dell'esercizio venatorio, il numero di capi da abbattere in riferimento all'articolo 6, lo si è fatto per fare sì che sia certo il diritto del cacciatore.

Abbiamo limitato le stirpi cacciabili; sono previste dall'articolo 6: il cacciatore, in quell'ambito, sa che la Regione regolamenterà. Se inseriamo in questo contesto, invece, anche il contenuto dell'articolo 7, che tratta, appunto, di quelle specie successivamente tutelabili dalla Regione, praticamente alteriamo il concetto espresso nel primo comma.

Per quanto attiene al secondo comma, poi, era stato raggiunto un compromesso tra l'attuale situazione (che prevede l'inizio della caccia un'ora prima del sorgere del sole) e la proposta di mezz'ora prima.

Circa infine il terzo comma — a parte l'emendamento presentato dal senatore Pacini, con cui concordo — era stato deciso di non accettare l'esigenza del « pacchetto » di giornate; ma, anche alla luce dell'esperienza di tutte le Regioni che di fatto concedono la libera scelta al cacciatore, affermare questo principio nello stesso terzo comma.

Così facendo, verrebbe accolta anche l'esigenza posta dal senatore Pacini. Su questi tre problemi era stata fatta una lunghissima discussione, ripeto, in Sottocommissione e la proposta definitiva è stata portata in Commissione.

A questo punto, perciò, non mi resta altro che dichiararmi soddisfatto. Sono lieto, infatti, che il senatore Pacini ritirò l'emendamento, appoggi la tesi della Sottocommissione con altro emendamento — che si può accogliere senz'altro —; dopo di che si può passare all'approvazione dell'articolo, salvo che non ci sia una nuova posizione di fondo.

P A C I N I . Desidererei un chiarimento. Il primo comma dell'articolo 7 prescrive che le Regioni possono vietare la caccia per un periodo prestabilito a determinate specie di selvaggina per ragioni connesse alla consi-

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

stenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per mareggiate o altre calamità. Ciò vuol dire che s'intendono anche quelle contenute nell'articolo 6?

F E R M A R I E L L O . La Regione, ad un certo punto, può fare un calendario venatorio indicando le specie cacciabili non sulla base dell'articolo 6, ma anche dell'articolo 7; perciò, una Regione può modificare l'elenco delle specie cacciabili in modo completamente autonomo dalle altre. L'articolo 7 tratta di limitazioni in rapporto ad esigenze straordinarie, questo è il punto per dare certezza del diritto al cacciatore, una volta fissata la limitazione delle stirpi cacciabili. Questo è il concetto base. Noi parliamo di calendario; il resto è iniziativa delle Regioni, in relazione ad esigenze particolari.

P A C I N I . Ma allora sarebbe opportuno, a mio avviso, collocare le disposizioni dell'articolo 13 subito dopo quelle dell'articolo 6; il discorso, in questo modo, avrebbe più coerenza.

F E R M A R I E L L O . Ciò dipende dal relatore Buccini. Personalmente sono d'accordissimo. Il problema, comunque, non è la collocazione organica della disposizione.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Raccogliendo i suggerimenti dei colleghi, se ho ben capito, il primo comma dell'articolo 13 potrebbe essere così formulato:

« Le Regioni pubblicano entro il 1° giugno il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, indicando, fra l'altro, nell'ambito dell'articolo 6, le specie cacciabili, le date iniziale e finale dell'esercizio venatorio e il numero dei capi da abbattere ».

In sede di coordinamento vedremo poi la collocazione delle norme.

Il secondo comma mi pare vada bene. Ieri sera ci era stato fatto osservare che per la beccaccia sarebbe stata vietata la caccia nelle ore pomeridiane; però si è rimasti d'accordo che questo poteva essere messo fra

i divieti e non da introdurre nel calendario. Quindi il secondo comma potrebbe andare.

Per il terzo comma vorrei anch'io un chiarimento.

Vorrei far osservare questo: non a caso l'ultimo comma ha una formulazione generica, perchè l'articolato è impostato in una particolare maniera. Si era detto che il numero delle giornate di caccia non può essere superiore a tre. Punto e basta. Questo fatto della scelta, anche se noi non lo codifichiamo — potrebbe anche essere pericoloso dal punto di vista della formulazione giuridica — non preclude nulla. Si dice: « Il numero delle giornate settimanali non può essere superiore a tre ».

P A C I N I . Allora lei non dice nemmeno il contrario.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Questo non esclude che le Regioni, siccome i calendari vengono fatti d'accordo con le associazioni venatorie, possano dire che in quel periodo le giornate di caccia sono a libera scelta. Se vogliamo codificarlo, codifichiamolo pure; però mi pare che la formulazione sarebbe generica. Insomma, è chiaro che si dovrebbe dire che in ogni caso le Regioni possono regolamentare le tre giornate anche a scelta dei cacciatori. Ecco, potrebbe discutersi una formulazione di questo tipo.

P R E S I D E N T E . Il testo proposto dice, senatore Buccini, che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre; potremmo pertanto formulare il comma così: « Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre ed è data facoltà alle Regioni di consentirne la libera scelta da parte del cacciatore ». Oppure: « Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, purchè siano assicurati almeno due giorni settimanali di sospensione dell'esercizio di caccia ».

È implicito che ciò dipende dagli usi, dalle tradizioni, dalle situazioni locali.

Allora, se siete d'accordo, rileggo l'intero articolo, che nel testo che recepisce gli emendamenti prospettati, risulta così formulato:

Art. 13.

(Calendario venatorio regionale)

Le Regioni pubblicano, entro il 1° giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, indicando fra l'altro, nell'ambito dell'articolo 6, le specie cacciabili, le date iniziali e finali dell'esercizio venatorio ed il numero dei capi da abbattere.

La caccia è consentita da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, purchè siano assicurati almeno due giorni settimanali di sospensione dell'esercizio di caccia.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

(Divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini e parchi pubblici e privati e nei terreni destinati ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali ed oasi naturali, fatte salve le finalità della loro costituzione;

c) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare e dove esistono monumenti nazionali, purchè chiaramente delimitati da tabelle esenti da tasse, recanti la scritta « zona militare — divieto di caccia » e « monumento nazionale — divieto di caccia »;

d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone distanti centocinquanta metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria, strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;

e) il trasporto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere o nelle ore notturne;

f) cacciare a rastrello in più di quattro persone;

g) cacciare selvaggina sparando da veicoli a trazione animale o meccanica o a motore o da natanti a motore;

h) cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, salvo le disposizioni emanate dalle Regioni;

i) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati da selvaggina, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione e morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso, entro le 24 ore, all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

l) trasportare, a scopo di commercio ed a fini venatori, selvaggina viva presa in una Regione, in cui è libera la caccia e la cattura, in altra Regione, dove siano vietate a quelle determinate specie, la caccia e la cattura;

m) la detenzione ed il commercio della selvaggina presa con mezzi proibiti;

n) usare richiami accecati, acustici, elettromeccanici e richiami vivi in violazione delle norme regionali, di cui all'articolo 10 (secondo comma);

o) cacciare nei terreni vallivi, paludosi ed in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, con la scritta « Valle da pesca — divieto di caccia »;

p) usare volatili o animali in genere nelle gare e manifestazioni sportive di tiro al volo.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
Per quanto riguarda il discorso del tiro a volo, io direi che la parte divieti potrebbe essere considerata nella parte finale dell'articolo, quando abbiamo visto un po' l'impalcatura di questi punti. In tale sede ve-

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

dremo la parte divieti. Perchè potremmo trovarci nell'occasione di inserire qualcosa che oggi non abbiamo inserito.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

P A C I N I . Concordo con la proposta del relatore. Desidero ricordare, ad ogni modo, che ieri sera, a proposito del punto *b*) dell'articolo 14, in sede di Sottocommissione, si era deciso di consentire il tiro a volo se si utilizzano piccioni allevati.

A mio avviso, però, sarebbe opportuno parlare di animali da allevamento, in quanto, oltre il piccione, ci sono altri volatili che vengono utilizzati per il tiro a volo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 14 è accantonato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 15, di cui do lettura:

Art. 15.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione)

È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi d'acqua e specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3.

È vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di salvaguardia.

Ai fini della contravvenzione prevista dall'articolo 26, lettera *f*), durante il periodo in cui i terreni sono in attualità di coltivazione, debbono essere apposte tabelle visibili, esenti da tasse, a cura dei conduttori degli stessi, recanti un cerchio rosso.

Al presente articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il senatore Pacini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole « metri 1,80 », con le parole: « metri 1,20 ».

Aggiungere il seguente ultimo comma: « L'esercizio della caccia è sempre vietato nei frutteti e nei vigneti ».

Il senatore Zanon ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma, sostituire le parole « metri 1,80 », con le altre: « metri 1,20 ».

Inoltre, sempre il senatore Zanon propone di sopprimere l'ultimo comma.

Il senatore Balbo, infine, propone tre emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole « di altezza non minore di metri 1,80 », con le seguenti: « di altezza media non minore di un metro ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione ed in quei terreni che, per le esigenze di conduzione agricola dell'utente degli stessi, siano delimitati da apposite e visibili tabelle (esenti da tasse) che rechino la menzione della associazione agricola cui detto utente del fondo appartiene. L'utente del fondo agricolo può allontanare dallo stesso chi reputa che gli stia recando disturbo ».

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Sono comunque da considerarsi terreni in attualità di coltivazione nel periodo di caccia, senza obbligo di apposizione di tabelle, i vigneti e i frutteti specializzati ».

Prego il firmatari degli emendamenti di illustrarli.

P A C I N I . Ritengo che il mio primo emendamento si illustri da sè.

La mia preoccupazione riguarda i molti coltivatori diretti interessati alla norma, i quali potrebbero dover affrontare spese non indifferenti se mantenessimo la misura della rete così come stabilito nell'articolo 15. La mia, in definitiva, è semplicemente una proposta tendente ad agevolare e tener conto delle esigenze dei piccoli coltivatori che si trovano di fronte alla necessità di costituire un fondo chiuso per salvaguardare le proprie terre.

ROSSI DANTE. Prego il senatore Pacini di non insistere nella sua proposta. Posso capire, infatti, le preoccupazioni e le motivazioni che ne stanno alla base, in rapporto a condizioni particolari di una determinata categoria sociale. Però il fondamento della normativa, in realtà, non è volto a tutelare questi interessi, bensì a proteggere un'avversione generalizzata per la caccia, una presunzione di danni che i cacciatori non hanno mai fatto o, comunque, non nella misura in cui si vorrebbe far credere.

Praticamente si metterebbero coloro che non vedono di buon occhio ogni forma di caccia in condizione d'impedire l'esercizio della stessa. Tra l'altro, se una persona vuole avvalersi del privilegio del fondo chiuso — che la legge, in certo senso, gli consente — deve assoggettarsi a norme che abbiano un corrispettivo, una contropartita.

Per questo mi sembra opportuno non modificare i limiti previsti dall'articolo 15.

FERMARIELLO. Il testo presentato dal senatore Buccini è il più confacente allo spirito della legge che ci accingiamo a varare, mentre gli emendamenti in questione sono contrari a tale spirito. Noi abbiamo stabilito, nel contesto della legge, di creare una serie di strutture oltre che venatorie, naturalistiche; conseguentemente, i problemi attinenti alla tutela e alla protezione delle stirpi li abbiamo già risolti.

Nella fattispecie, invece, ci troviamo di fronte ad una esigenza di carattere privato; esigenza — come accennava il collega Dante Rossi — che diventa un privilegio. Infatti, chi potrà impedire che il territorio di cac-

cia venga ridotto a zero se, praticamente, facilitiamo la costituzione di fondi chiusi? Se noi concettualmente entriamo nel meccanismo mentale di creare tanti fondi chiusi, nei quali è vietata la caccia, rispondiamo all'esigenza del proprietario della villa che ha bisogno di un parco tutelato in cui la caccia non può essere esercitata.

Inviterei perciò i colleghi a riflettere bene sugli emendamenti presentati che contrastano, a mio avviso, ripeto, con l'orientamento che vogliamo fissare in materia venatoria.

Ecco perchè io ritengo debba essere mantenuto, così com'è stato presentato, l'articolo 15. Però in questo spirito io domando al relatore che cosa si intenda per « effettiva chiusura ». Qui bisogna avere sempre chiusura di tipo adeguato. Ormai siamo ai fili di nylon, siamo ai fili di plastica. Dove andiamo? Verso territori che chiunque può chiudere, o andiamo verso chi ha una casa ed ha il sacrosanto diritto di stare in pace? Noi questo diritto lo vogliamo rispettare, queste case le vogliamo rispettare. Ma quando andiamo a precludere un'intera collina, un'intera montagna, il discorso cambia. Sono quindi per un esame ponderato dell'articolo 15.

ZANON. Io vorrei invece sostenere con energia, anche sulla base dei vari argomenti, quanto ha formato oggetto di proposta di emendamento. Da un lato la delimitazione dell'altezza a un metro e venti non è giustificata solo dal fatto economico; dall'altro esiste tutta una serie di regolamenti comunali, tra i quali molti nell'alto Adige, che vietano addirittura la messa in opera di recinzioni superiori ad un metro e venti di altezza. E noi non possiamo impedire ai Comuni di fare deroghe in materia, tanto più che ci deve pur essere un motivo per cui un Comune stabilisce questo limite massimo di altezza.

FERMARIELLO. Vorrei chiarire meglio queste cose. Il codice civile rinvia alla legge sulla caccia le norme per risolvere il problema dei fondi chiusi, quello del-

l'altezza della recinzione. Prima si è parlato di quattro metri, poi di tre, poi di 1,80 e adesso 1,20. Ma così tutto è finito!

Z A N O N . Io dico che ci sono dei Comuni che vietano la recinzione oltre un metro e venti. Quindi lì non si potrebbe mai avere il fondo chiuso?

F E R M A R I E L L O . Il Comune non si può prendere questo arbitrio.

Z A N O N . La vostra parte politica è sempre stata fautrice di una certa autonomia locale.

F E R M A R I E L L O . La legge sulla caccia fissa delle norme di carattere generale!

Z A N O N . Un metro e ottanta è assolutamente improponibile. Non odio affatto i cacciatori, sia ben chiaro. Anzi tutti i miei migliori amici sono cacciatori. Anche se personalmente non ho mai avuto occasione di esercitare la caccia, mi rendo conto senz'altro delle vostre preoccupazioni. Però bisogna anche pensare all'altra parte, che andrebbe incontro ad un onere troppo gravoso.

D'altro canto, vorrei integrare l'emendamento Pacini per quanto riguarda l'ultimo comma, avendo proposto un emendamento soppressivo di tale comma. Mi sono permesso di presentare al relatore un altro emendamento alternativo alla soppressione, che propone la seguente formulazione sostitutiva: « È vietata comunque la caccia nelle colture specializzate », perchè se è chiaro che l'esercizio della caccia è dannoso nei frutteti e nei vigneti, lo è molto di più nelle colture specializzate. Semmai, si deve fare un trattamento unico per tutte le colture, piccole e grandi.

D E L P A C E . Siamo attenti a tener ben presente lo spirito della legge. Quando tra questi fondi chiusi si vogliono includere le colture specializzate e le colture meno specializzate, noi arriviamo chissà dove. Ora, se è stato accettato da tutti che le colture

in atto possono essere, anzi devono essere vietate alla caccia, bisogna tener presente un'altra cosa. Si incomincia col dire che intorno alle abitazioni non si può sparare a meno di 150 metri (e le colture specializzate in genere sono intorno alle abitazioni); per le strade, vi sono 100 metri per sparare; dalla ferrovia, da ogni altro luogo di lavoro o di insediamento urbano ci sono altri 100 metri. Poi si è detto che un quarto di tutto il territorio provinciale può essere dedicato alla protezione ed al ripopolamento, un altro quarto può essere dedicato, eccetera, eccetera. Quindi, tre quarti del territorio provinciale sono vietati alla caccia.

Se nell'altro quarto che rimane per la caccia noi stabiliamo che possono essere fatte recinzioni da un metro e venti, si capisce che ai cacciatori non rimane pressochè niente, perchè si può chiudere un fondo con una piccola rete, mettendo qua e là delle tabelle.

Quindi o il fondo chiuso è un'effettiva esigenza, e chi lo voglia si obbliga ad una spesa (ma in quel fondo chiuso non può andare a caccia nemmeno il proprietario) oppure facciamo un articolo unico e diciamo tranquillamente che la caccia è vietata in tutto il territorio nazionale; così siamo a posto. Questa è la scelta che dobbiamo fare.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Il fondo chiuso come tale, a prescindere dalle coltivazioni, mi pare che ai fini anche dell'economia agraria non abbia significato in questo senso. Perchè il fondo oggetto di coltivazione, ai fini della tutela, non è necessario che venga recintato, che venga chiuso. Si tratta di due concetti diversi.

Nel fondo chiuso, che non è coltivato, noi prevediamo che sia sempre vietata la caccia, anche al proprietario. E noi non possiamo farci niente, perchè anche la Corte costituzionale dice che il proprietario può fare quello che vuole della sua terra, può quindi anche recintarla pur non essendo questa coltivata. Si tratta, comunque, pur sempre di un'anomalia.

A mio avviso le indicazioni circa l'efficacia della chiusura, della recinzione di un fondo sono state incluse proprio in riferimen-

to ai fondi non coltivati. Perchè laddove un fondo sia coltivato, la sua tutela è prevista dal secondo comma, a prescindere dall'esistenza o meno di una valida chisura.

Siccome la chiusura di per se stessa rientra nei poteri e nei diritti del proprietario del fondo, diciamo che ai fini dell'esercizio venatorio, non potendo contestare il proprietario che non utilizza il fondo recintato, è necessario che tale recinzione risponda a determinati criteri capaci di impedire effettivamente l'attività venatoria.

D'altra parte vorrei osservare che tali limitazioni già esistono nell'attuale legislazione sulla caccia, e non sono mai sorti contrasti tra il cacciatore e il proprietario del fondo chiuso: contrasti sorgono più facilmente tra il cacciatore e il proprietario del fondo coltivato, ma non recintato.

Il senatore Fermariello chiedeva spiegazioni sull'inciso: « altra effettiva chiusura ». Devo dire che abbiamo parlato di rete metallica, ma anche una staccionata è una « effettiva chiusura ».

FERMARIELLO. Sono d'accordo, ma a mio avviso sarebbe stato opportuno che si dicesse: « altre effettive chiusure permanenti ».

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. Fermiamo la nostra attenzione sul secondo comma, dove sono salvaguardati i fondi in attualità di coltivazione, a prescindere dalla chiusura. A livello di Sottocommissione si sono contrapposte due tesi: specificare in una legge nazionale quando i fondi sono da considerarsi in attualità di coltivazione, come avveniva nel vecchio testo; oppure demandare alle Regioni il compito di determinare il periodo in cui i fondi sono da considerarsi in attualità di coltivazione. La Sottocommissione ha preferito questa seconda linea, stabilendo che si dica che è vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vaga nei terreni in attualità di coltivazione secondo le disposizioni regionali che ne determinano i modi di salvaguardia.

Tuttavia mi sembra positiva l'indicazione di sostituire i cartelli disposti a una certa

distanza l'uno dall'altro, recanti determinate scritte, secondo quanto stabilisce il testo unico sulla caccia, con magari uno o due cartelli soltanto, ben visibili, su cui sia tracciato un modestissimo cerchio rosso per indicare che un terreno è in attualità di coltivazione. Questo eviterebbe anche inutili complicazioni ai candidati che si presentano dinanzi alle apposite commissioni per la concessione delle licenze di caccia. Ci sembra che questa formulazione possa rispondere alle esigenze che sono state manifestate in questa sede.

Il senatore Zanon propone che comunque venga stabilito per legge, a livello nazionale, che la caccia deve essere vietata nei terreni sui quali insistano colture specializzate.

Questo è un altro argomento che la Commissione può approfondire, se lo ritiene opportuno.

ZANON. Vorrei spiegarmi meglio, poiché la coltura specializzata quasi sempre è in attualità di coltivazione.

ROSSI DANTE. Temo che possano sorgere equivoci. Gli uliveti della Calabria costituiscono una coltura specializzata eppure secondo la legge sono terreno di caccia.

FELICI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Pacini, il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PACINI. Conoscendo in concreto la situazione mi rendo conto che quanto è stato affermato dai colleghi Fermariello e Del Pace corrisponde alla realtà. Tuttavia le motivazioni sostenute da me e dal collega Zanon circa l'altezza della rete metallica costituiscono due osservazioni che non possono essere lasciate nel vago. In particolare, le indicazioni del collega Zanon non mi pare debbano essere disattese, considerando anche che nei regolamenti comunali si stabilisce che le recinzioni devono essere alte un metro e venti centimetri.

9^a COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

ROSSI DANTE. I regolamenti comunali non possono contrastare con una legge nazionale.

PACINI. Siamo perfettamente d'accordo. Faccio osservare soltanto che anche questo problema sta ad indicare come esistano nel nostro territorio nazionale situazioni diversificate, anche in questo settore.

ZANON. Si può lasciare alle Regioni la competenza a fissare i limiti di altezza delle recinzioni.

PACINI. Volevo appunto suggerire una modifica dell'articolo 15 che lasciasse alle Regioni anche la competenza su questo particolare aspetto della materia in esame, così da permettere loro una valutazione più attenta e particolare delle varie situazioni e quindi delle diverse esigenze, senza stabilire una norma di carattere generale che vincoli tutti.

Mi permetterei pertanto di predisporre rapidamente un emendamento sostitutivo dell'articolo 15, che logicamente può essere affinato e migliorato con il concorso dei colleghi, ma che può consentire alle Regioni interventi più aderenti alle esigenze dei vari territori.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento del senatore Pacini sia nello spirito di quantificare in tutto e per tutto, affidando alle Regioni la soluzione normativa del problema. Così siamo nella linea più aperta nei confronti delle Regioni.

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. A titolo personale devo dire che l'emendamento del senatore Pacini ha una logica che non può essere sottintesa nè pretermissa.

Cioè, in realtà, ad un certo punto, a parte quello che abbiamo detto sui vincoli venatori, sulla difesa dell'ambiente, eccetera, appare chiaro che la organizzazione anche di questi rapporti è una competenza regionale. Occorre fissare con legge regionale anche i limiti. Può darsi che così, fra regione e regione ci siano delle diversità, ma la responsabilità è delle Regioni.

Gli organi elettivi (ci sono comitati in cui sono rappresentati i coltivatori diretti e le associazioni venatorie) possono in quella sede dirimere anche questa questione, che praticamente spesso porta dissidio tra i proprietari o i conduttori e i cacciatori. Non ce ne volevamo lavare le mani, ma comunque una affermazione di principio, in cui si dica che anche in questa materia la competenza primaria è delle Regioni, mi pare che non sia da scartare.

Io vorrei che i colleghi riflettessero bene su questo aspetto, cioè sulla delega alle Regioni per stabilire i criteri di chiusura dei fondi chiusi, anche perchè su questo punto non vi è contrasto col codice civile.

L'attività venatoria è di competenza delle Regioni e queste poi penseranno, al loro interno, a stabilire le modalità del fondo chiuso e soprattutto quelle dell'attualità di coltivazione, anche perchè c'è quel riferimento particolare alle colture specializzate. Saranno le Regioni a dire quando una coltura è specializzata o meno.

Comunque, sull'emendamento del collega Pacini io esprimo sin da ora un sommario parere favorevole, giacchè ritengo che sarà opportuno studiarne meglio la formulazione.

DEL PACE. È preferibile la via dell'assoluto divieto di caccia in queste zone coltivate. Questo va sottolineato.

ZANON. Siccome anch'io ho presentato un emendamento che in parte si inserisce in quello del collega Pacini, desidero dichiarare che lo ritiro, col suggerimento però di lasciare alle Regioni, nella fase di stesura definitiva del testo, anche la competenza relativa alle modalità di contrassegno, perchè sarebbe ridicolo lasciare alle Regioni tutte le altre regolamentazioni e non quella dei contrassegni.

FERMARIELLO. Così ci saranno contrassegni diversi da regione a regione, con cerchi rossi, gialli, blu, verdi...

PRESIDENTE. Poichè questo emendamento ha un fondamento nello spirito della linea generale e se ne condivide

9ª COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

l'impostazione, salvo una più precisa formulazione, propongo di sospendere a questo punto la discussione, pregando i senatori Buccini, Pacini e gli altri membri della Sottocommissione di riunirsi per elaborare un nuovo testo concordato.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
Sono d'accordo. La Sottocommissione potrà riunirsi anche domattina.

P R E S I D E N T E. Va bene. La Sottocommissione si riunisce domani alle 11

Ai fini della prosecuzione e della conclusione della discussione del provvedimento, occorre che il Governo esprima il suo parere su quei due famosi problemi che gli ab-

biamo sottoposto. A tal fine oggi stesso mi farò premura di comunicare al Ministro che noi stiamo per concludere e che quindi ci deve mandare al più presto i due pareri richiesti. Se ciò avverrà, io credo che la prossima settimana, salvo sopravvenuti altri problemi, la Commissione potrà concludere la discussione e licenziare il provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI